

Associazione Italiana delle Scuole di Musica
Assonanza
Comune di Prato
Regione Toscana

CONVEGNO

DALLE SCUOLE COMUNALI DI MUSICA ALLE FONDAZIONI

Prato, 13 novembre 2009



Relazione del Direttore Generale
dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, Alessio Primavera

Unione Comuni Modenesi Area Nord



Comuni e popolazione dell'Unione

COMUNE	POPOLAZIONE al 31.12.2008
Mirandola	24.163
Finale Emilia	15.861
S.Felice sul Panaro	10.923
Concordia sulla Secchia	8.992
Cavezzo	7.231
Medolla	6.248
San Prospero	5.265
San Possidonio	3.652
Camposanto	3.210
Tot. Unione	86.121
Superficie	462 kmq
Densità	186 ab./ kmq

SERVIZI TRASFERITI ALL'UNIONE

SERVIZIO TRIBUTI

SERVIZIO PAGHE E PENSIONI

SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZI SOCIALI (Minori, Disabili, Anziani, Ufficio di Piano, Immigrati)

SCUOLA DI MUSICA

**COORDINAMENTO E GESTIONE ATTIVITA' DI POLIZIA
MUNICIPALE**

SERVIZIO INFORMATICO

FUNZIONI CATASTALI

COORDINAMENTO NEGOZIAZIONE UNITARIA PRESTITI

SVILUPPO E MARKETING DEL TERRITORIO

COORDINAMENTO POLITICHE AMBIENTALI

SISTEMA BIBLIOTECARIO TERRITORIALE

DIFENSORE CIVICO

GESTIONE POPOLAZIONE CANINA E FELINA

EDUCAZIONE E PROMOZIONE AMBIENTALE

BUDGET COMPLESSIVO EURO

7.570.000,00

LA SCUOLA DI MUSICA DELL'UNIONE

dati 2008

ATTIVITA'	UTENTI
Corsistica individuale e collettiva	817
Sezioni di scuola materna n. 75	1.500
Classi di scuola primaria n. 124	2.480
Disabili inseriti nelle attività dei corsi e nelle scuole primarie	60
TOTALE UTENTI (pari al 5,60% della popolazione)	4.825
PERSONALE	
Dipendenti a tempo indeterminato	3
Insegnanti con contratto di Co.Co.Co.	54
Ore di insegnamento	30.714
BUDGET DI SPESA	
Spesa 2008	917.756,00

GESTIONE DIRETTA SCUOLA DI MUSICA

PROBLEMI E LIMITI

- Limiti di legge per la copertura dei posti
- Difficoltà a stipulare contratti di Co.Co.Co.
(Legge 244/2007 Fin. 2008, D.L. 112/2008, “comprovata specializzazione anche universitaria”, temporaneità e divieto di svolgimento funzioni ordinarie)
- **Rispetto limite di spesa del personale**
- Difficoltà di espansione del servizio
- **Mancata risposta alla pressante domanda dei cittadini**
- Poco “appeal” (capacità di attrarre) nella ricerca di finanziamenti

SCELTA NUOVA FORMA DI GESTIONE: LA FONDAZIONE

- Viene scelta la cosiddetta

“Fondazione di Partecipazione”

LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

DEFINIZIONE

La Fondazione di partecipazione costituisce un modello atipico di Fondazione che consente di realizzare una produttiva collaborazione tra pubblico e privato per l'attuazione di finalità di interesse generale.

In tale figura giuridica giungono a sintesi l'elemento personale, tipico delle Associazioni, e l'elemento patrimoniale caratteristico delle Fondazioni.

La Fondazione di partecipazione nasce dall'interpretazione del combinato disposto degli articoli 12 e 1332 del codice civile e dell'art. 45 della costituzione

LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

DEFINIZIONE

La Fondazione di partecipazione trova legittimazione nell' **art. 12 c.c.**

L'art. 12 c.c. afferma la possibilità di riconoscere la personalità giuridica non solo ad associazioni e fondazioni, ma anche ad “altre istituzioni di carattere privato”.

Si può ritenere pertanto che accanto alle figure giuridiche tipiche (associazione e fondazione), possano sussistere anche “altre” figure giuridiche atipiche come la Fondazione di Partecipazione.

La Fondazione di Partecipazione trova un'ulteriore legittimazione nell'**art. 1332 c.c.** per il fatto di avere un patrimonio a struttura aperta con la conseguenza che alla Fondazione stessa possono aderire, anche successivamente alla sua costituzione, altri soggetti pubblici e privati.

LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

DEFINIZIONE

La Fondazione di partecipazione, inoltre, ha anche una copertura costituzionale nell'**art. 45 Costituzione** il quale prevede che

“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”.

Detta formulazione può far pensare, innanzitutto, alle cooperative ed alle mutue, ma si può legittimamente ritenere che anche la Fondazione di partecipazione rientri nello scopo delineato nel predetto articolo in quanto essa, a differenza delle società di capitali tipiche (Spa, Srl), non ha scopo di lucro.

LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

CARATTERISTICHE

Le caratteristiche fondamentali della Fondazione di partecipazione sono:

- è una figura giuridica atipica (art. 12 c.c.)
- l'atto costitutivo è classificabile come un contratto a struttura aperta (art. 1332 c.c.) cui possono aderire, anche dopo la costituzione, soggetti pubblici e privati con apporto di beni, risorse economiche e servizi;
- ha diverse categorie di soci (Fondatori, Nuovi Fondatori, Sostenitori) che a diversi livelli partecipano alla gestione della Fondazione;
- realizza una forma di cooperazione senza scopo di lucro (art. 45 Cost.).

SCOPI

DELLA “FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA C. E G. ANDREOLI”

- La Fondazione persegue, secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale, educativa e ricreativa dei Fondatori, in continuità con la vocazione storica e culturale della Scuola di Musica dell'Unione, la valorizzazione e la diffusione dell'arte musicale, dello spettacolo e della cultura attraverso la promozione e valorizzazione di iniziative e di manifestazioni artistiche.

In particolare, la Fondazione:

- **gestisce la Scuola di Musica dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;**
- **promuove e valorizza l'educazione musicale della collettività;**
- **promuove e valorizza la documentazione dell'archivio storico musicale e ne cura la gestione;**
- **gestisce teatri, conservandone e valorizzandone il patrimonio storico e culturale;**
- **promuove e organizza manifestazioni, convegni, incontri, mostre, spettacoli e concerti in ambito artistico e musicale, con particolare attenzione alle scuole di ogni genere e grado;**
- **promuove la più ampia diffusione della cultura musicale mediante attività educative rivolte a tutti gli strati della popolazione;**
- **favorisce e gestisce l'organizzazione di attività di formazione e aggiornamento in campo culturale;**
- **promuove attività editoriale e di divulgazione nel settore dei beni culturali, della musica e dello spettacolo;**

MEMBRI DELLA FONDAZIONE (1)

Membri della Fondazione sono:

- **I Fondatori**
- **I Nuovi Fondatori**
- **Sostenitori.**

MEMBRI DELLA FONDAZIONE (2)

I FONDATORI

Sono i soggetti che costituiscono la
Fondazione

(nel nostro caso

L'Unione Comuni Modenesi Area Nord e

La Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola)

MEMBRI DELLA FONDAZIONE (3)

I NUOVI FONDATORI

Possono ottenere la qualifica di nuovi fondatori, in quanto nominati tali con decisione adottata all'unanimità dai Fondatori, gli enti e le persone giuridiche, pubbliche o private che, accettandone le regole statutarie e condividendone le finalità e gli scopi, contribuiscano al Fondo di dotazione e di gestione in misura significativa, nelle forme e nella misura determinata dai Fondatori nell'atto di nomina.

MEMBRI DELLA FONDAZIONE (4)

I SOSTENITORI

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitore", mediante decisione adottata a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono agli scopi della medesima con un contributo (annuale o pluriennale), nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione, **ovvero con attività di supporto e promozione di particolare rilievo.**

LO STATUTO

Organi della Fondazione

SONO ORGANI DELLA FONDAZIONE:

- l'Assemblea dei Fondatori
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Direttore
- l'Assemblea dei Sostenitori
- il Revisore Contabile

LO STATUTO

Organi della Fondazione

L'ASSEMBLEA DEI FONDATORI

- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e fra questi il Presidente e determina gli eventuali compensi;
- nomina il Revisore Contabile, fissandone il compenso;
- può nominare un presidente onorario;
- approva le modifiche allo Statuto della Fondazione;
- determina l'ammontare delle risorse economiche da attribuire annualmente alla Fondazione;
- delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- revoca i componenti il Consiglio di Amministrazione in caso di rilevanti irregolarità o di atti dannosi compiuti dai medesimi nella gestione della fondazione o per l'inosservanza di doveri ed obblighi imposti dalla legge o dallo statuto

LO STATUTO

Organi della Fondazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione; è composto da N. 5 membri tra cui il Presidente, nominati come segue:
- 2 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola;
- 3 dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord
- all'interno dei 5 membri così nominati, l'Unione Comuni Modenesi Area Nord procede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.

LO STATUTO

Organi della Fondazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- approva il bilancio economico preventivo ed il bilancio consuntivo;
- stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi di cui allo statuto;
- individua l'ammontare delle risorse economiche da richiedere annualmente alla Fondazione;
- nomina e revoca il Direttore della Fondazione e ne stabilisce il relativo trattamento economico;
- predispone la programmazione economica delle attività;
- attiva tutte le possibili strategie per allargare la base sociale della Fondazione, radicare la stessa nel territorio;
- delibera in ordine alla proposta dei contributi da richiedere ai Fondatori ed ai Partecipanti Sostenitori;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e alienazione di beni mobili e immobili;
- propone ai Fondatori eventuali modifiche statutarie;

LO STATUTO

Organi della Fondazione

IL PRESIDENTE

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il presidente della Fondazione.
- dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi.
- cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

LO STATUTO

Organi della Fondazione

IL DIRETTORE

- Il Consiglio di Amministrazione può procedere al reclutamento di un Direttore della Fondazione, mediante contratto a tempo determinato, di durata non superiore a quella del proprio mandato, con soggetti di comprovata professionalità.
- In alternativa, le funzioni di Direttore della Fondazione possono essere attribuite al Direttore della Scuola di Musica.

LO STATUTO

Organi della Fondazione

IL DIRETTORE

- Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione;
- predispone i piani di attuazione degli obiettivi e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, adottando tutti gli atti di gestione necessari, anche a rilevanza esterna;
- dirige il personale e le strutture gestionali in cui si articola l'organizzazione della Fondazione;
- coadiuva il Consiglio di amministrazione nella predisposizione del bilancio preventivo, del bilancio d'esercizio e delle relative relazioni sull'attività svolta ed sui risultati conseguiti.
- esercita ogni altra funzione che gli sia delegata dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario;
- il trattamento economico del Direttore o per le funzioni di Direttore attribuite al Direttore della Scuola di Musica è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
- il Direttore, in caso di grave e reiterata inosservanza delle direttive ricevute o qualora durante la gestione si verifichi il rischio grave di un risultato negativo a lui imputabile, può essere revocato con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione.

LO STATUTO

Organi della Fondazione

IL REVISORE CONTABILE

- vigila sulla gestione economica e finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio economico preventivo ed il bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni.
- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui si tratta del bilancio economico preventivo e del bilancio consuntivo, ovvero su richiesta del Presidente o qualora lo stesso Revisore lo ritenga opportuno;
- è nominato dai Fondatori.
- esercita il controllo contabile della Fondazione ai sensi dell'art. 2409 ter del codice civile.

LO STATUTO

Organi della Fondazione

L'ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI

- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione.
- l'Assemblea è costituita dai Sostenitori e si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente della Fondazione.
- deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno la metà dei Partecipanti Sostenitori, corredata dall'elenco degli argomenti da trattare. Essa è validamente costituita e atta a deliberare qualunque sia il numero dei presenti.
- L'Assemblea di Partecipazione è presieduta dal Presidente della Fondazione.

LO STATUTO

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

IL PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai conferimenti in denaro, dai beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Sostenitori;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle donazioni e/o elargizioni pervenute da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione;
- da contributi erogati dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici a tale titolo.

L'ATTO COSTITUTIVO

Con l'atto costitutivo della Fondazione:

- vengono nominati:
 - il primo Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente e il Vice Presidente
 - Il Revisore Contabile
- viene costituito il Fondo patrimoniale di dotazione
- viene trasferito il personale con contratto a tempo indeterminato;
- La Fondazione subentra nei rapporti convenzionali e di lavoro;
- vengono concessi in comodato d'uso gratuito beni mobili (strumenti musicali, arredi, ecc.) e sedi

L'ATTO COSTITUTIVO

IL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

- il personale a tempo indeterminato dell'Unione attualmente impiegato presso la Scuola di Musica viene trasferito alla Fondazione in applicazione dell'art. 31 del T.U. delle norme sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. n. 165/2001), con le garanzie previste dall'art. 2112 del codice civile;
- il rapporto di lavoro prosegue con la Fondazione ed i lavoratori conservano tutti i diritti che ne derivano, fermo restando che il personale in parola viene ricontrattualizzato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile alla Fondazione;
- nell'ipotesi di scioglimento della Fondazione, il succitato personale a tempo indeterminato verrà ritrasferito all'Unione o al Comune di Mirandola, nel caso in cui all'epoca l'Unione non fosse più esistente, previa rideterminazione della dotazione organica dell'Ente, con conservazione dell'inquadramento professionale del posto d'origine, oppure, ove possibile, con il mantenimento del superiore inquadramento conseguito a seguito dello sviluppo di carriera presso la Fondazione.
- Il succitato personale può altresì chiedere, in ogni momento, di tornare alle dipendenze dell'Unione.

L'ATTO COSTITUTIVO

IL PERSONALE CON CONTRATTO DI CO.CO.CO.

- Fondazione subentra all'Unione nei contratti di Co.Co.Co. dei maestri di musica impiegati presso la Scuola di Musica, sino alla loro naturale scadenza.
- L'Unione e la Fondazione sono obbligati in solido per tutti i crediti vantati dai dipendenti e dagli incaricati al momento del trasferimento;

I CONTI

**CONFRONTO DEI COSTI
TRA GESTIONE DIRETTA E GESTIONE TRAMITE FONDAZIONE**

	GESTIONE DIRETTA UNIONE	GESTIONE TRAMITE FONDAZIONE	COSTI EEMERGENTI
COSTI			
Personale a tempo indeterminato addetto alla direzione e all'insegnamento	84.573,00	106.151,00	21.578,00
Ulteriore personale a tempo indeterminato addetto all'insegnamento in seguito all'entrata di Concordia	34.270,00	38.162,00	3.892,00
Personale a tempo indeterminato addetto all'amministrazione	17.702,00	39.202,00	21.500,00
Fondo accordo contrattuale e indennità di direzione	-	15.000,00	15.000,00
Fondo spese di sostituzione personale assente per malattie, infotuni maternità ecc.	-	10.000,00	10.000,00
Contratti di cococo per attività didattica (compreso l'incremento necessario in seguito all'entrata di Concordia)	578.000,00	578.000,00	-
Contratto cococo per centro documentazione musicale	19.970,00	19.970,00	-
TOTALE SPESA PERSONALE	734.515,00	806.485,00	71.970,00

	GESTIONE DIRETTA UNIONE	GESTIONE TRAMITE FONDAZIONE	COSTI EMERGENTI
TOTALE SPESA MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO	1.050,00	1.050,00	-
Totale prestazioni di terzi (minore spesa per scambi internazionali)	76.770,00	68.870,00	- 7.900,00
Gestione del personale e delle paghe	10.921,00	12.000,00	1.079,00
Gestione contabile e fiscale	-	4.200,00	4.200,00
Compenso revisore contabile	-	4.000,00	4.000,00
Spesa per gli amministratori	-	7.000,00	7.000,00
Altre spese generali (assicurazioni, RSPP, ecc.)	-	20.000,00	20.000,00
Spese generali	10.921,00	27.200,00	36.279,00
TOTALE SPESA PRESTAZIONI SERVIZIO	87.691,00	116.070,00	8.379,00
Trasferimenti a scuole di musica associate in Assonanza	70.000,00	70.000,00	-
TRASFERIMENTI	70.000,00	70.000,00	-
IMPOSTE E TASSE	20.500,00	20.500,00	-
Acquisti di strumenti musicali e altri beni mobili	4.000,00	4.000,00	-
ACQUISTI ATTREZZATURE E BENI MOBILI	4.000,00	4.000,00	-
TOTALE COSTI	917.756,00	1.018.105,00	100.349,00

	GESTIONE DIRETTA UNIONE	GESTIONE TRAMITE FONDAZIONE	ENTRATE EMERGENTI
--	--------------------------------	------------------------------------	--------------------------

RICAVI			
Rimborso da Assonanza per spese di gestione associazione	4.000,00	4.000,00	-
Proventi da iniziative musicali e sponsorizzazioni	4.000,00	4.000,00	-
Proventi da corsi di strumento	344.000,00	350.880,00	6.880,00
Proventi da propedeutica musicale (attività didattica rivolta agli alunni della scuola dell'obbligo)	122.990,00	122.990,00	-
Proventi da attività didattica per la Banda di San Felice	3.390,00	3.390,00	-
Proventi da attività didattica per la Filarmonica Andreoli	12.600,00	12.600,00	-
Proventi da attività didattica per la Filarmonica Diazzi	12.600,00	12.600,00	-
PROVENTI DA ATTIVITA' SCUOLA DI MUSICA	503.580,00	510.460,00	6.880,00
Contributi Regionali	71.800,00	71.800,00	-
Contributi Provinciali	3.000,00	3.000,00	-
Contributo dai comuni per effetto musica	32.000,00	32.000,00	-
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	106.800,00	106.800,00	-
Contributo Unione Comuni Modenesi Area Nord	276.876,00	280.845,00	3.969,00
Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola	30.500,00	120.000,00	89.500,00
TOTALE RICAVI	917.756,00	1.018.105,00	100.349,00

FONDAZIONE

PUNTI DI FORZA

- **Vengono coinvolti direttamente, oltre all'Unione, altri soggetti pubblici e privati con apporto di risorse finanziarie.**
- **Vengono coinvolti sostenitori in grado di contribuire agli scopi della fondazione con attività di supporto e promozione di particolare rilievo.**
- **Svincolo dai vincoli della finanza pubblica**
- **Maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse umane e finanziarie**
- **Capacità di adeguare prontamente il ventaglio e la consistenza dei servizi offerti alla domanda dei cittadini.**

PUNTI DI DEBOLEZZA

- **Maggiori costi del personale per effetto dell'applicazione di contratti di lavoro più onerosi (contratto Federcultura)**
- **Maggiori costi di funzionamento della Fondazione (compensi CdA, Direttore, Revisore, tenuta della contabilità e della gestione del personale)**

PERCORSO **COSTITUZIONE FONDAZIONE**

FASE	DATA
Incarico consulente	16/09/2008
Attivazione Gruppo di lavoro con Fondazione Cassa Risp. Mirandola per elaborazione statuto	02/10/2008
Attivazione Gruppo di lavoro Unione per elaborazione atti	23/10/2008
Approvazione deliberazione di mandato all'Unione per costituzione fondazione	20/01/2009
Approvazione deliberazione costituzione fondazione (Statuto, Atto costitutivo)	20/01/2009
Sottoscrizione atto costitutivo della fondazione	26/01/2009
Avvio Fondazione	26/01/2009
Provvedimento regionale di iscrizione della fondazione nel registro regionale persone giuridiche e di approvazione dello Statuto (riconoscimento personalità giuridica di diritto privato)	28/04/2009
Adozione delibera del CdA di ratifica degli atti compiuti dalla Fondazione nel periodo intercorrente tra la sua costituzione e l'iscrizione nel registro regionale (allo scopo di sollevare gli amministratori da responsabilità dirette di tipo patrimoniale)	04/06/2009

LA FONDAZIONE

CASO DI SCIoglimento

- In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, Il patrimonio e il fondo di gestione vengono devoluti ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, previa approvazione dell'Autorità che esercita il controllo (Regione).
- I beni concessi in comodato d'uso gratuito vengono restituiti ai comodanti

NORMATIVA

Codice Civile, art. 12. Persone giuridiche private.

[Le associazioni, le fondazioni [\[c.c. 14\]](#) e le altre istituzioni di carattere privato [\[c.c. 863\]](#) acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento [\[c.c. 15, 33, 41, 2570\]](#) concesso con decreto del Presidente della Repubblica [\[c.c. 600, 786, 977\]](#) **(1)**.

Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto [\[disp. att. c.c. 1, 2\]](#) **(2)** **(3)**.

Codice Civile, art. 1332. Adesione di altre parti al contratto.

Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari [\[c.c. 2525\]](#).

Costituzione, art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

D. Lgs. 165/2001

Art. 7. Gestione delle risorse umane.

.....

- 6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o **coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria**, in presenza dei seguenti **presupposti di legittimità**:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura **temporanea** e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
- **Si prescinde** dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o **con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo**, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
- Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo **svolgimento di funzioni ordinarie** o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di **responsabilità amministrativa per il dirigente** che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'[articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2004, n. 191](#), è soppresso [\(17\)](#). Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto [\(18\)](#).